

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 33-3701

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR). Operazioni 4.1.2 e 6.1.1. Approvazione, per l'anno 2021 quale parziale modifica dell'allegato B della D.G.R. 78-2686 del 21/12/2015, dei criteri e disposizioni per l'emanazione dei bandi per il periodo di estensione di cui al Regolamento (UE) n 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;
- con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015 n. 29-2396 è stato, tra l'altro, recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;
- il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 23-2324 del 20 novembre 2020;
- il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, le Operazioni 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" e 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori", le quali prevedono, rispettivamente, la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole, la concessione di aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;
- con la D.G.R. n. 78-2686 del 21/12/2015 sono state approvate, tra l'altro, le istruzioni per l'applicazione delle sopraccitate Operazioni ed i criteri e le disposizioni generali per l'emanazione dei bandi.

Premesso, inoltre, che:

il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

il citato Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 prevede altresì l'integrazione con risorse cofinanziate aggiuntive delle risorse dei Programmi di Sviluppo Rurale vigenti ai fine dell'estensione della attività al biennio 2021-2022;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, disciplina il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto "Next Generation EU", tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020.

Dato atto che risulta necessario provvedere nell'immediato all'emanazione di un bando integrato 2021 delle Misure 4.1.2 e 6.1.1 del PSR, vista l'approssimarsi della fine del periodo di programmazione, che si concluderà il 31.12.2022, con rendicontazione dei sostegni e premi erogati che ARPEA dovrà presentare alla Unione Europea entro il cosiddetto periodo N+3, prevedendo che:

- tale emanazione sia ineluttabilmente condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea della richiesta della suddetta modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte per il citato periodo transitorio;
- sia esplicitato e specificamente accettato da parte di chi presenta l'istanza, che nulla potrà essere rivendicato nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea qualora, nel caso in cui la Commissione Europea non approvi o approvi con modifiche la richiesta di modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte per il citato periodo transitorio, si verifichi l'impossibilità di pagamento degli aiuti o la necessità di applicare criteri di selezione differenti da quelli riportati nel presente provvedimento, anche per domande di sostegno e premio già presentate e ammesse, nonché per investimenti e spese già effettuate dai beneficiari.

Dato atto, inoltre, che:

a fronte dell'approssimarsi della conclusione della programmazione e delle scadenze non derogabili poste dalla Unione Europea, occorrono specifiche disposizioni sull'operatività del biennio 2021-2022, finalizzate ad assicurare il celere svolgimento delle operazioni gestionali connesse alla definizione delle domande di sostegno, la celere realizzazione da parte dei beneficiari degli investimenti oggetto del sostegno delle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 e il completo utilizzo della dotazione finanziaria, incluse le risorse resesi disponibili a causa della fisiologica quota di domande di sostegno che vengono rigettate e/o ridimensionate dopo l'inserimento in graduatoria e l'ammissione al finanziamento;

risulta di conseguenza necessario modificare la citata D.G.R. n. 78-2686 del 21/12/2015 al fine di adeguare alle suddette finalità le istruzioni, ivi contenute, per l'applicazione delle sopraccitate Operazioni ed i criteri e le disposizioni generali per l'emanazione dei bandi.

Richiamato che:

la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);

l'art. 12 della Legge regionale n. 35/2006 ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la D.G.R. 14 gennaio 2008 n. 38-8030 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e che pertanto l'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" e 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, gli aiuti sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% del totale della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore regionale;
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% del totale della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% del totale della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% del totale della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 262963 (ora capitolo di spesa 219010) Missione 16 - Programma 1601 del bilancio gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Richiamato, inoltre, che, ai sensi della citata Delibera del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, le percentuali di cofinanziamento sopra citate si applicano alle risorse finanziarie per le annualità 2021-2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 soltanto sui fondi FEASR ordinari (cd. "FEASR QFP").

Dato atto che le risorse finanziarie aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto del "Next Generation EU" saranno successivamente trasferite dallo Stato all'Organismo pagatore regionale (ARPEA).

Dato atto, altresì, che in riferimento alle citate Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 sono stati emanati dal 2015 i seguenti bandi:

- D.D. 885 del 22.12.2015 - Bando apertura presentazione domande operazioni 4.1.1 e 4.1.2;
- D.D. 210 del 5.04.2016 - Bando apertura presentazione domande operazione 6.1.1;
- D.D. 169 del 23/02/2017 – Secondo bando apertura presentazione domande operazione 6.1.1;
- D.D. 300 del 6.04.2017 – Bando "pacchetto giovani" integrato operazioni 4.1.2 e 6.1.1;
- D.D. 527 del 06.05.2019 – Terzo bando apertura presentazione domande operazione 6.1.1.

Dato atto, inoltre, che, per rispondere al meglio alla necessità già precedentemente evidenziata di assicurare il celere svolgimento delle operazioni gestionali connesse all'esame ed alla realizzazione delle domande di sostegno e la completa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che devono essere assegnate alle aziende agricole beneficiarie entro l'anno 2022, e poiché l'Operazione 4.1.2 e la Operazione 6.1.1 hanno la medesima finalità di sostenere l'inserimento dei giovani in agricoltura e sono incluse dalla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014-2020 all'interno della stessa Focus Area 2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale":

- risulta opportuno prevedere di attivare un Programma integrato, cosiddetto "pacchetto giovani", costituito dall'attivazione congiunta di entrambe le succitate Operazioni, consentendo la presentazione da parte del richiedente di un'unica domanda integrata di adesione alle due Operazioni;
- a tal fine, risulta necessario effettuare previamente l'armonizzazione dei rispettivi criteri di selezione e privilegiare bandi dalla struttura snella che premetta di ridurre il più possibile i tempi necessari alla gestione delle domande di sostegno ed alla realizzazione degli investimenti da parte dei beneficiari, preveda la presentazione di domande complete della documentazione necessaria alla istruttoria delle domande stesse e limiti la concessione di proroghe e varianti.

Sentito il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, nella consultazione telematica svoltasi dal 20.07.2021 al 30.07.2021, con riferimento ai contenuti di cui alla presente deliberazione.

Ritenuto, pertanto, di disporre che, per l'anno 2021 quale parziale modifica dell'allegato B della D.G.R. n. 78-2686 del 21/12/2015, l'emanazione del bando di presentazione domande relativo al Programma integrato tra le operazioni 6.1.1 e 4.1.2 (cosiddetto "pacchetto giovani") del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - periodo di estensione 2020-2022, avvenga nel rispetto dei criteri di selezione e delle disposizioni, come definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella consultazione telematica svoltasi dal 20.07.2021 al 30.07.2021, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, inoltre, di destinare per il suddetto bando una dotazione finanziaria complessiva di euro 45.602.307,23 così ripartita tra le seguenti Operazioni:

- per l'Operazione 6.1.1 euro 18.000.000,00 di fondi FEASR ordinari (cd. "FEASR QFP"), di cui euro 3.071.520,00 di quota di cofinanziamento regionale;
- per l'Operazione 4.1.2 euro 27.602.307,23 di fondi aggiuntivi al FEASR derivanti dal pacchetto del "Next Generation EU".

Dato atto che, per quanto riguarda la quota statale e comunitaria dei fondi di cui al paragrafo precedente, tali risorse derivano dal riparto tra le Regioni delle risorse aggiuntive assegnate all'Italia avvenuto con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, risorse che saranno successivamente trasferite dallo Stato e dalla Unione Europea direttamente all'Organismo pagatore regionale ARPEA.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la L.R. n. 29 del 01 dicembre 2020 "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni in materia agricola" e in particolare l'art. 2 che stabilisce che nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) - FEASR 2014-2020 - per il cofinanziamento della quota regionale del biennio di transizione 2021-2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 52.602.844,10 da ripartirsi per gli anni 2021-2022;

vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

visto il D.D.L. è il n. 153 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2014, N. 1 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2014)" presentato dalla Giunta regionale il 27/7/2021 e assegnato in sede legislativa alla 1 Commissione permanente del Consiglio regionale il 28/7/2021.

dato atto che l'unico onere a carico del bilancio gestionale regionale è pari ad euro 3.071.520,00 quale quota di cofinanziamento regionale che trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2021/4739 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 262963 (ora capitolo di spesa 219010) Missione 16 - Programma 1601 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - annualità 2021 - utilizzato fino alla concorrenza di € 22.712.184,00 e che presenta una disponibilità finanziaria di € 3.589.238,05;

ritenuto di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi i bandi nel rispetto dei criteri di cui al suddetto allegato;

vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

nelle more dell'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte relativa al periodo di estensione del PSR nel biennio 2021-2022 come definito dal Reg UE 2220/2020:

- a) di disporre che, per l'anno 2021 quale parziale modifica dell'allegato B della D.G.R. n. 78-2686 del 21/12/2015, l'emanazione del bando di presentazione domande relativo al Programma integrato tra le operazioni 6.1.1 e 4.1.2 (cosiddetto "pacchetto giovani") del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - periodo di transizione 2020-2022, avvenga nel rispetto dei criteri di selezione e delle disposizioni, come definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella consultazione telematica svoltasi dal 20.07.2021 al 30.07.2021, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di destinare per il suddetto bando una dotazione finanziaria complessiva di euro 45.602.307,23 così ripartita tra le seguenti Operazioni:
- per l'Operazione 6.1.1 euro 18.000.000,00 di fondi FEASR ordinari (cd. "FEASR QFP"), di cui euro 3.071.520,00 di quota di cofinanziamento regionale;
 - per l'Operazione 4.1.2 euro 27.602.307,23 di fondi aggiuntivi al FEASR derivanti dal pacchetto del "Next Generation EU".
- c) di dare atto che per quanto riguarda la quota statale e comunitaria dei fondi di cui al punto b), tali risorse derivano dal riparto tra le Regioni delle risorse aggiuntive assegnate all'Italia avvenuto con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, risorse che saranno successivamente trasferite dallo Stato e dalla Unione Europea direttamente all'Organismo pagatore regionale ARPEA;
- d) di dare atto che l'unico onere a carico del bilancio gestionale regionale è pari ad euro 3.071.520,00 quale quota di cofinanziamento regionale che trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2021/4739 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 262963 (ora capitolo di spesa 219010) Missione 16 - Programma 1601 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021 - utilizzato fino alla concorrenza di € 22.712.184,00 e che presenta una disponibilità finanziaria di € 3.589.238,05;
- e) di stabilire che l'emanazione del bando integrato 2021 delle Misure 4.1.2 e 6.1.1 del PSR avvenga in forma condizionata alla approvazione da parte della Commissione Europea della richiesta di modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte per il citato periodo transitorio, e preveda che sia esplicitato e specificamente accettato da parte di chi presenta l'istanza, che nulla potrà essere rivendicato nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea qualora, nel caso in cui la Commissione Europea non approvi o approvi con modifiche la richiesta di modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte per il citato periodo transitorio, si verifichi l'impossibilità di pagamento degli aiuti o la necessità di applicare criteri di selezione differenti da quelli riportati nel presente provvedimento, anche per domande di sostegno e premio già presentate e ammesse, nonché per investimenti e spese già effettuate dai beneficiari.
- f) di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi i bandi nel rispetto dei criteri di cui al suddetto allegato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte criteri e disposizioni per l'emanazione dei bandi per il periodo di estensione di cui al Regolamento (UE) n 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020

Bando integrato 2021 delle Operazioni 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” e 6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori” – Pacchetto giovani,

Poiché è prevista esclusivamente l'emanazione di un bando “progetto integrato – pacchetto giovani” congiunto tra la Operazione 4.1.2 e la Operazione 6.1.1, tutte le domande di sostegno sono integrate, i giovani beneficiari accedono con una sola domanda sia alla Operazione 4.1.2 che alla Operazione 6.1.1, la graduatoria è unica per cui tutte le domande verranno inserite in graduatoria tenendo conto sia del punteggio di pertinenza della Operazione 4.1.2 sia del punteggio di pertinenza della Operazione 6.1.1, applicati come descritto in seguito.

L'emanazione del bando 2021 del Progetto integrato tra le Operazioni 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” e 6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori “ è considerata urgente per l'approssimarsi della fine del periodo di programmazione (che si concluderà il 31.12.2022, con rendicontazione dei Premi erogati che ARPEA dovrà fare alla unione Europea entro il cosiddetto periodo N+3).

L'emanazione ed attuazione del bando 2021 - Progetto integrato tra le Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 del PSR è condizionata alla approvazione da parte della Commissione Europea della richiesta di modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte per il periodo di estensione di cui al Reg. (UE) 2220/2020 (Operazioni 4.1.2 e 6.1.1, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, nella consultazione telematica svoltasi dal 20.07.2021 al 30.07.2021) ed alla effettiva assegnazione al PSR del Piemonte delle risorse aggiuntive di cui al citato Reg. (UE) 2220/2020, previste dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021.

Nulla potrà essere fatto valere nei confronti della Regione, di ARPEA, dello Stato o della Unione Europea qualora l'erogazione del Premio e dei contributi previsti dal presente bando non possa essere effettuata a causa della mancata o minore assegnazione al PSR del Piemonte delle risorse aggiuntive di cui al citato Reg. (UE) 2220/2020 e/o alla mancata approvazione (o alla approvazione con modifiche) da parte della Unione Europea della richiesta di modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte per il periodo di estensione di cui al Reg. (UE) 2220/2020 (Operazioni 4.1.2 e 6.1.1, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, nella consultazione telematica svoltasi dal 20.07.2021 al 30.07.2021), anche in riferimento a domande ammesse o tecnicamente ammissibili ed a lavori/investimenti già realizzati e/o spese già effettuate a totale carico del richiedente.

Verranno predisposte graduatorie separate per le domande presentate da aziende agricole site in aree svantaggiate (Aree D e Aree C2) e per le domande presentate da aziende agricole site in altre aree.

La priorità prevista dalla Operazione per le domande presentate da aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 verrà applicata assegnando alle domande presentate da aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 una quota del budget complessivo del bando pari al **25%**, superiore al peso percentuale (12,53 %) rappresentato (in termini di Produzione Standard) dalle aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 rispetto al totale regionale delle aziende agricole.

Criteria di selezione e relativi punteggi

Principio di selezione descritto nel PSR – “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio attribuito al criterio
--	-----------------------	--	----------------------------------

Primo criterio

Il sostegno sarà indirizzato alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata, assegnando priorità ai sottosectori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l'agricoltura regionale e agli investimenti finalizzati a soddisfare i principali fabbisogni di tali sottosectori (vedi la tabella “Schema fabbisogni prioritari dei sottosectori” riportata nel capitolo 4.2 del PSR in corrispondenza della descrizione del fabbisogno F4).	Domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti finalizzati a soddisfare i principali fabbisogni dei sottosectori: <ul style="list-style-type: none"> • Riso; • Cereali e altri seminativi; • Ortofrutta; • Vitivinicolo; • Carne bovina; • Carne suina; • Latte • Avicunicoli; • Ovicapri 	Criterio applicato sulla base della tabella “Schema fabbisogni prioritari dei sottosectori” riportata nel capitolo 4.2 del PSR in corrispondenza della descrizione del fabbisogno F4 – valgono i fabbisogni trasversali e gli incroci righe-colonne contrassegnati con il segno “X”. Subordinato al fatto che l'investimento sia effettivamente realizzato	investimenti prevalenti finalizzati a soddisfare uno o più dei fabbisogni specifici o trasversali: 4 punti nel caso di investimenti prevalentemente di tipo fisso, 2 punti nel caso di altri investimenti
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale.			

Secondo criterio

Sarà riconosciuta priorità alle aziende di dimensione economica intermedia, in modo decrescente in riferimento a tre fasce dimensionali. Detti limiti di priorità per fascia di	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 15.000 euro e 30.000 euro (per le aree D e C2 aziende richiedenti con PS compresa tra 10.000 euro e 30.000 euro)	Sulla base del fascicolo aziendale Il criterio non si applica nel caso domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a prevalente finalità ambientale (come descritti nella prima colonna)	6 punti
---	--	--	---------

dimensione economica non si applicheranno nel caso di investimenti a prevalente finalità ambientale (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 30.000 euro e 60.000 euro	Sulla base del fascicolo aziendale Il criterio non si applica nel caso domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a prevalente finalità ambientale (come descritti nella prima colonna)	5 punti
	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 60.000 euro e 85.000 euro	Sulla base del fascicolo aziendale Il criterio non si applica nel caso domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a prevalente finalità ambientale (come descritti nella prima colonna)	4 punti
	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 85.000 euro e 100.000 euro	Sulla base del fascicolo aziendale Il criterio non si applica nel caso domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a prevalente finalità ambientale (come descritti nella prima colonna)	3 punti
	aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 100.000 euro e 250.000 euro	Sulla base del fascicolo aziendale Il criterio non si applica nel caso domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a prevalente finalità ambientale (come descritti nella prima colonna)	1,5 punti
Investimenti a prevalente finalità ambientale (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).	domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti a finalità ambientale (come descritti nella prima colonna), esclusi gli investimenti per adeguamento a limiti minimi obbligatori.	Subordinato al fatto che l'investimento sia effettivamente realizzato	Punti 5
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale.			

Terzo criterio

Valorizzazione della qualità dell'investimento - coerenza tra l'importo	Valorizzazione della qualità dell'investimento - coerenza tra l'importo	aziende richiedenti di qualsiasi dimensione economica	punti 3 nel caso gli investimenti per cui viene richiesto il sostegno della
---	---	---	---

degli investimenti previsti e la dimensione economica aziendale	degli investimenti previsti e la dimensione economica aziendale		Misura 4.1 siano di importo compreso tra 1 e 2 volte la Produzione Standard aziendale
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale			

Quarto criterio

priorità a domande presentate da imprese site in zone Natura 2000	priorità a domande presentate da imprese site in zone Natura 2000	Sulla base della localizzazione convenzionale dell'azienda. Il punteggio verrà attribuito se ricade in zona Natura 2000 oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell'azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell'azienda stessa.	punti 3
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della banca dati delle Aree Natura 2000 e dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale.			

Quinto criterio

priorità a domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione	domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione di almeno 240 giornate annue di lavoro	sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame	punti 4
	domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione di almeno 120 giornate annue di lavoro	sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame	punti 2
Modalità di calcolo dei punteggi: Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'incremento di occupazione previsto, che sarà verificato in fase di istruttoria e di accertamento finale tenendo conto del business plan presentato.			

Sesto criterio

priorità a domande presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune oppure relative progetti integrati o programmi di filiera	domande presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune oppure relative progetti integrati o programmi di filiera	subordinato al fatto che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato	NON APPLICABILE in quanto è prevista esclusivamente l'emanazione di un bando "progetto integrato – pacchetto giovani" congiunto tra l'Operazione 4.1.2 e l'Operazione 6.1.1 per cui tutte le domande di sostegno sono integrate
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica.			

Settimo criterio

priorità a domande relative a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o con certificazioni di processo (anche ambientale);	domande relative a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o con certificazioni di processo (anche ambientale);	subordinato al fatto che la domanda comprenda in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti finalizzati a tali produzioni e che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato	punti 3
Modalità di calcolo dei punteggi: dichiarazione del richiedente - l'adesione effettiva sarà verificata in fase di istruttoria e di accertamento finale			

Ottavo criterio

priorità a domande relative a produzioni a elevata intensità di lavoro (zootecnica, orto-floro-frutticoltura; viticoltura, trasformazione aziendale dei prodotti agricoli)	domande relative a produzioni a elevata intensità di lavoro (zootecnica, orto-floro-frutticoltura; viticoltura, trasformazione aziendale dei prodotti agricoli)	subordinato al fatto che la domanda comprenda in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti finalizzati a tali produzioni e che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato	Punti 2
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica.			

Nono criterio

priorità a domande relative a investimenti che non consumano nuovo suolo	domande di aiuto comprendenti in modo prevalente (oltre il 50% della spesa) investimenti di tipo fisso (investimenti edilizi o in attrezzature fisse) che non consumano nuovo suolo in modo irreversibile	Investimenti quali ad esempio ristrutturazioni o nuove costruzioni su aree già in precedenza cementificate / impermeabilizzate. Subordinato al fatto che l'investimento stesso sia effettivamente realizzato Verrà verificato sulla base della "Tabella investimenti" se gli investimenti (di importo complessivamente prevalente) richiesti in domanda sono codificati come investimenti che non consumano nuovo suolo in modo irreversibile.	Punti 3 Punteggio ridotto da punti 3 a punti 1 in caso di investimenti realizzati su aree pertinenziali adiacenti ai centri aziendali già compromesse ma non ancora definitivamente cementificate e/o impermeabilizzate. Detta riduzione di punteggio verrà operata dall'Ufficio istruttore durante la fase di verifica della domanda.
Modalità di calcolo dei punteggi: automatica.			

Decimo criterio

Valorizzazione della qualità del Piano aziendale	Domande che hanno un piano aziendale che documenta l'utilizzo di almeno l' 85% del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale		4
	Domande che hanno un piano aziendale che documenta l'utilizzo di almeno il 70 % del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale		3

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

A tale fine, per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:

- Ditte individuali con titolare donna;
- Società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita);
- Società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in considerazione: l'età del titolare per le ditte individuali; l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.

Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 10